



COMUNE DI SORESINA

PROVINCIA DI CREMONA

Ordinanza n. 7/2022

OGGETTO: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL VIRUS WEST NILE VEICOLATO DA ZANZARE DEL GENERE CULEX.

IL SINDACO

Vista la Circolare informativa N. 604/2022 della Regione Lombardia, nonché l'unità Comunicazione del Direttore Generale dell'Assessorato al Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, con cui viene diramato "l'Alert West Nile virus" a causa del diffondersi del virus in tutte le provincie lombarde (ad esclusione di quelle di Lecco e Sondrio), trasmesso da insetti vettori con particolare riferimento alle zanzare del genere Culex";

Considerato che:

- in Regione Lombardia, all'8 agosto, sono stati confermati n. 11 casi di West Nile;
- la patologia di west Nile può provocare sintomatologia neurologica di tipo meningite e meningoencefalite;

Dato atto che la comunicazione della Regione evidenzia che il livello di rischio della diffusione del virus West Nile è significativo, per cui è necessario che i Comuni delle aree interessate, garantiscano gli interventi necessari di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui la cittadinanza deve attenersi (eliminazione dei focolai larvali rimovibili, trattamento e/o copertura di quelli inamovibili);

Vista la necessità di intervenire con ordinanza contingibile e urgente, a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e di quella del genere *Culex* (quest'ultima responsabile principale della trasmissione del West Nile Virus) ;

Vista la Circolare del 27/05/2019 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, avente oggetto "Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu -2019. Ruolo delle Istituzioni localmente coinvolte" ;

Visto il particolare l'art. 4 del Piano che descrive le competenze dei Comuni nell'attività di controllo del vettore, da attuare in stretta collaborazione con le Amministrazioni sanitarie;

Vista la comunicazione prot. N. 28304/19 dell'ATS Val Padana- Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria - avente ad oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori";

Visto lo schema di ordinanza allegato alla stessa;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

Considerato al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare agendo principalmente e rapidamente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di pubblicazione dello stesso fino alla fine del periodo di riproduzione della zanzara;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visto il RD 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);

Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A) Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree dove sono presenti contenitori o sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.) di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati (cisterne, bidoni, bacinelle e sottovasi) bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. I trattamenti devono essere ripetuti ogni 15 giorni o con periodicità congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. tenere sgombri: i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

6. verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite;

B) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;
2. nei cimiteri: riempire i vasi portafiori con sabbia umida, al posto dell'acqua oppure di introdurre il prodotto larvicida nei vasi di fiori freschi o sostituirli con fiori secchi o di plastica. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

C) A tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

D) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

E) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

F) Ai responsabili dei cantieri, di :

1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

G) l'efficacia della presente decorre dalla data di pubblicazione e termina con la revoca della stessa, da adottarsi alla fine della stagione climatica di riproduzione della zanzara;

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed

all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di malattie o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVERTE

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, N. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del predetto provvedimento all'interessato;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Soresina 07/09/2022

ILSINDACO

Diego Vairani

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i.*